COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 12 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci e' devoluto intieramente alla Societa' concessionaria.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto e' dovuto intieramente all'Amministrazione delle poste.

Il Governo avra' facolta' di stabilire un maximum dei prezzi di trasporto, qualora quelli stabiliti dalla Societa' fossero riconosciuti troppo elevati e non in proporzione a quelli stabiliti sulle linee ove esistono altri servizi di navigazione.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle che saranno regolarmente consegnate dagli uffizi di posta.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Societa' o dei suoi agenti sara' punita a norma di dette leggi.

Su di ogni piroscafo sara' collocata a spese dell'Amministrazione delle poste una cassetta mobile per l'impostazione delle lettere, la quale dovra' essere consegnata unitamente ai dispacci all'uffizio di posta stabilito nei luoghi di approdo.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it